



Università di Foggia



Protocollo 17609-IV/4

Foggia 20/06/2016

Al personale Tecnico Amministrativo

**Oggetto**

*Comunicazione in merito al corretto utilizzo di internet e della posta elettronica sul posto di lavoro*

Care Colleghe e cari Colleghi,

nelle more di definizione del documento di policy interna sull'utilizzo di internet e della posta elettronica, nel quale verranno esplicitate tutte le novità sui controlli a distanza introdotte dall'art. 23 del D.Lgs. 151/2015, ricordo che il nuovo codice di comportamento emanato con d.P.R. 62/2013 all'art. 11 c. 3, così recita: *"// dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio."*

Perciò, l'utilizzo delle risorse ICT da parte dei dipendenti, oltre a non compromettere la sicurezza e la riservatezza del sistema informativo, non deve



pregiudicare e ostacolare le attività dell'Amministrazione o essere destinato al perseguimento di interessi privati in contrasto con quelli pubblici.

Anche la giurisprudenza, in particolare quella della Corte dei conti (tra le altre, Sez. giurisd. Basilicata, sent. n. 83/2006; Seconda Sez. giurisd. Centrale d'Appello, n. 250/2009), ha sanzionato l'indebito utilizzo della connessione a internet da parte di un dipendente, statuendo che essa configuri profili di responsabilità a carico del medesimo per il danno patrimoniale cagionato all'Amministrazione, consistente nel mancato svolgimento della prestazione lavorativa durante le ore di connessione.

L'account rappresenta uno strumento di lavoro anche secondo la Corte europea dei Diritti dell'uomo (12 gennaio 2016), né può essere utilizzato per fini privati. Sull'uso distorto della rete internet, la Corte di Cassazione ha accertato, quale giusta causa di licenziamento, *"lo svolgimento da parte del dipendente, anche durante l'orario di lavoro, di un'attività consistente nell'effettuazione di accessi alla rete "web" utilizzando strumenti aziendali per scopi estranei all'azienda"* (Cass., 28 gennaio 2013, n. 1813). Del resto, il dovere di fedeltà del lavoratore subordinato (art. 2105 c.c.) si sostanzia nell'obbligo di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di astenersi da ogni atto che possa nuocergli anche solo potenzialmente.

Con riferimento al potere di controllo, la Corte dei conti ha, inoltre, osservato come, a seguito di ripetute e significative anomalie (rilevate, ad esempio, per la presenza di virus provenienti da siti non istituzionali), l'Amministrazione possa svolgere verifiche ex post sui dati inerenti all'accesso alla rete dei propri dipendenti. D'altra parte, la legittimità del controllo datoriale è stata affermata dalla Corte di Cassazione laddove tale controllo sull'esatto adempimento della prestazione lavorativa sia postumo e non generalizzato (Cass., 23 Febbraio 2012, n. 2722).

Per adempiere al dovere di diligenza e vigilanza nell'utilizzo dei beni e strumenti a esso affidati, il dipendente ha anche l'obbligo di impedire ad altri indebiti utilizzi della propria apparecchiatura informatica, non rilevando, al fine del difetto di



responsabilità, il fatto che altri, in sua assenza, abbia potuto usare la postazione lavorativa. In difetto, il comportamento del dipendente si configura come negligente, inescusabile e gravemente colposo.

Nell'invitarVi cortesemente a osservare quanto prescritto nel codice, invio a tutti un caro saluto.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Teresa ROMEI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993